



FONDAZIONE
DEL MONTE
DI BOLOGNA E RAVENNA

1473

ACCOGLIERE IDEE ♦ COSTRUIRE OPPORTUNITÀ

Regolamento attività istituzionale, funzionamento e nomina organi

Approvato dal Consiglio
di Indirizzo del 27.5.2020



TITOLO I

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

- 1. Settori di intervento**
- 2. Funzioni di programmazione (Indirizzi Generali e Documento Programmatico Previsionale): compiti e procedure del Consiglio di Indirizzo**
- 3. Funzioni di verifica e di rendicontazione: compiti e procedure del Consiglio di Indirizzo**
- 4. Funzioni di gestione e amministrazione: compiti e procedure del Consiglio di Amministrazione**
- 4 bis. Destinatari, modalità di intervento, criteri di selezione, erogazione, revoca e monitoraggio**
- 5. Funzioni di rappresentanza, di impulso, di coordinamento e di vigilanza: compiti del Presidente**
- 6. Pubblicità degli atti e delle attività**

TITOLO II

FUNZIONAMENTO E NOMINA DEGLI ORGANI

- 7. Requisiti di professionalità, di competenza ed etici**
- 8. Sedute del Consiglio di Indirizzo**
- 9. Procedimento per la elezione del Presidente**
- 10. Procedimento per la elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
- 11. Procedimento per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale**
- 12. Costituzione e competenze delle Commissioni del Consiglio di Indirizzo**
- 13. Composizione e funzionamento delle Commissioni del Consiglio di Indirizzo**

TITOLO I

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Articolo 1 - Settori di intervento

1. La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, al fine di rendere più efficace la propria azione, individua, nel quadro dei “settori ammessi” di cui all’art. 1 D. Lgs 153/99, il proprio ambito di attività nelle seguenti specifiche aree di intervento:

- solidarietà sociale e attività non profit in materia di servizi e politiche sociali;
- salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e culturale delle province di Bologna e Ravenna e sostegno alle iniziative delle istituzioni culturali che vi operano;
- sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché a quella rivolta alla salvaguardia e sviluppo della salute pubblica;
- sviluppo delle comunità locali.

2. All’interno delle aree di cui al comma che precede, il Consiglio di Indirizzo – in ossequio all’art. 3 commi 3, 4 e 5 dello Statuto - individua, con cadenza triennale, i “settori rilevanti” di azione della Fondazione.

3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione opera nei limiti delle risorse disponibili, in conformità agli indirizzi generali di intervento definiti per ciascuna delle aree, in attuazione del documento programmatico previsionale annualmente deliberato, attraverso la definizione di programmi di intervento, annuali o pluriennali, da realizzare mediante la predisposizione ed il finanziamento di progetti da attuare anche in collaborazione con altri soggetti.

4. Per l'attuazione degli interventi la Fondazione opera secondo criteri di economicità e programmazione – annuale e pluriennale –nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e di efficienza degli interventi e procede, di norma, tramite la stipula di accordi o convenzioni con soggetti interessati pubblici e privati, o promuovendo la costituzione di appositi organismi partecipati da altri soggetti al fine di cooperare per il raggiungimento degli scopi statutarî, ovvero tra-mite la propria struttura operativa.

Articolo 2 - Funzioni di programmazione (Indirizzi Generali e Documento Programmatico Previsionale): compiti e procedure del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, nonché alla verifica dei risultati. Nello svolgimento delle funzioni ad esso statutariamente affidate, provvede alla determinazione e all’aggiornamento degli Indirizzi Generali e, annualmente, alla approvazione del Documento Programmatico Previsionale per l’attività della Fondazione, secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

2. Il Consiglio di Indirizzo determina ed aggiorna, per ciascuna delle aree di intervento di cui all’art. 1 e per l’area delle attività istituzionali, gli Indirizzi Generali secondo i quali intende impostare e svolgere nel corso del proprio mandato le attività proprie della Fondazione.

3. Gli Indirizzi Generali definiscono gli obiettivi, le priorità, le linee operative della programmazione annuale e poliennale della Fondazione e determinano lo schema esplicativo dei dati economici di riferimento concernenti le risorse generate e la loro allocazione in relazione alle aree di intervento e alla tipologia degli interventi (budget).

4. Gli Indirizzi Generali vengono approvati e aggiornati con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, predisposta attraverso apposita istruttoria svolta delle Commissioni del Consiglio di Indirizzo competenti per materia e dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Documento Programmatico Previsionale, di cui fanno parte la relativa previsione dei dati economici (budget) e le indicazioni generali concernenti la gestione patrimoniale e la politica degli investimenti, è approvato dal Consiglio di Indirizzo annualmente nei termini e con le procedure seguenti:

- entro il mese di settembre il Consiglio di Indirizzo, previa istruttoria in sede di Commissioni, formula le opportune indicazioni per la elaborazione del Documento Programmatico Previsionale;

- il Consiglio di Amministrazione, sulla base di dette indicazioni, elabora tempestivamente la proposta del Documento da sottoporre alla discussione e alla approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo;

- il Consiglio di Indirizzo entro il mese di ottobre, previo esame da parte delle proprie Commissioni ciascuna per la parte di sua competenza, delibera in ordine alla approvazione del Documento Programmatico Previsionale.

6. Nel quadro del Documento Programmatico Previsionale assumono particolare rilievo ai fini della programmazione della Fondazione le determinazioni in ordine alla allocazione delle risorse e alla loro destinazione complessivamente indicate e con distinti riferimenti alle aree di intervento, ai settori rilevanti, ai settori ammessi e alla tipologia di interventi, quali, in particolare, i “progetti strategici”, i progetti proposti da soggetti istituzionali, i progetti proposti da soggetti della società civile.

7. I “progetti strategici” esprimono l’attenzione della Fondazione a questioni significative e rilevanti emergenti nelle comunità territoriali di riferimento, a fronte delle quali la Fondazione stessa in-tende dare uno specifico contributo che possa concorrere a dare una risposta efficace ed adeguata alla problematica affrontata: essi devono qualificarsi per le positive ricadute, particolarmente sotto il profilo della capacità di promuovere condizioni o innescare processi volti al superamento delle questioni oggetto dell’intervento.

8. Alla definizione ed approvazione dei progetti strategici si provvede secondo la procedura definita negli Indirizzi Generali e nel Documento Programmatico Previsionale.

9. I progetti proposti dai “soggetti istituzionali” vengono definiti nell’ambito degli stanziamenti e degli obiettivi previsti nel Documento Previsionale e Programmatico, a seguito di specifica istruttoria ed elaborazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione

10. Gli “indirizzi generali” elaborati ed aggiornati dal Consiglio di Indirizzo possono formulare i criteri generali per l’assegnazione dei finanziamenti dei progetti proposti dai soggetti della “Società civile” nel rispetto dei principi statuari e nell’ambito di quanto previsto dal Documento Programmatico Previsionale e dal relativo budget.

11. Resta, peraltro, di regola escluso il finanziamento di:

- attività ordinarie del richiedente;

- mostre, convegni, seminari e altre iniziative analoghe, salvo motivate eccezioni;

- il finanziamento di progetti i cui benefici ricadono al di fuori delle comunità territoriali di riferimento della Fondazione, salvo quanto previsto dall’art. 3 comma 7 dello Statuto nonché i progetti definiti dalla Fondazione insieme con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena o con altre Fondazioni di origine bancaria, nel quadro di una comune programmazione;

- progetti già realizzati;

- progetti il cui inizio sia previsto entro 60 gg. dalla scadenza di presentazione della richiesta;

- le spese attinenti alla organizzazione e alla partecipazione a convegni, seminari e simili.

12. Il Consiglio di indirizzo assume le delibere in ordine alla partecipazione della Fondazione in società o enti che operano in via esclusiva nell'ambito dei propri settori di intervento sulla base di proposta motivata presentata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di istruttoria volta ad evidenziare:

- la strumentalità della partecipazione della Fondazione per il conseguimento degli scopi statuari della stessa e, in questo quadro, le ragioni che richiedono la sua partecipazione organica in luogo di altre forme di collaborazione,
- la natura e la portata degli obblighi che si vengono ad assumere, con particolare riguardo a quelli di natura finanziaria desumibili e documentati dagli ultimi bilanci, o da altri dati idonei qualora sia giustificata la mancanza di bilanci.
- la coerenza con gli Indirizzi Generali e con il quadro della programmazione deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

13. La proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, previo esame da parte delle competenti Commissioni del Consiglio di Indirizzo, è sottoposta al predetto Consiglio che assume al riguardo la propria deliberazione in materia.

Articolo 3 - Funzioni di verifica e rendicontazione: compiti e procedure del Consiglio di Indirizzo.

1. Il Consiglio di Indirizzo verifica i risultati dell'azione del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite informative relative all'attività istituzionale svolta, predisposte dallo stesso Consiglio, in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo e del Documento Programmatico Previsionale.

2. Il Consiglio di Indirizzo approva entro il mese di maggio di ogni anno il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), predisposto e presentato dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini di cui all'art. 25 dello Statuto, previo esame svolto dalle Commissioni del Consiglio di Indirizzo, ciascuna per quanto di propria competenza.

3. Il Bilancio Consuntivo, oltre che dalla Relazione del Collegio Sindacale, è accompagnato dalla Relazione del Presidente che illustra lo stato della Fondazione e l'andamento delle sue attività: il Consiglio di Indirizzo formula, al riguardo, indicazioni e indirizzi per ottimizzare l'azione della Fondazione, con riferimento in particolare alla adeguatezza delle scelte operative, al buon andamento delle gestioni, alla economicità degli interventi, alla funzionalità delle procedure.

4. Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Collegio Sindacale ai sensi del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, dispone l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di Revisione.

5. Con eguale procedura il Consiglio di Indirizzo può affidare ad apposita qualificata Società l'incarico per la elaborazione del Bilancio Sociale, con riferimento annuale o poliennale.

Articolo 4 - Funzioni di gestione e amministrazione: compiti e procedure del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio di Indirizzo. Nello svolgimento delle funzioni ad esso statutariamente affidate provvede, in particolare, nel quadro degli Indirizzi Generali approvati dal Consiglio di Indirizzo:

- alla elaborazione e approvazione dei progetti strategici secondo gli obiettivi, le caratteristiche, le condizioni e nei limiti degli stanziamenti previsti dal Documento Programmatico Previsionale;

- alla conseguente attuazione dei progetti strategici così approvati;
- alla definizione e attuazione degli interventi concernenti i progetti proposti dai “soggetti istituzionali” secondo i criteri generali fissati dal Documento Programmatico Previsionale;
- alla raccolta, selezione e finanziamento delle proposte di intervento presentati da soggetti della società civile, per le finalità, alle condizioni ed entro i limiti fissati dal Documento Programmatico Previsionale con specifico riferimento alle aree ed ai settori di intervento previsti;
- alle gestioni condotte direttamente dalla Fondazione attraverso la propria struttura organizzativa, previste dagli Indirizzi Generali, secondo le modalità e alle condizioni ivi indicate e nei limiti stabiliti dal Documento Programmatico Previsionale;
- alla impostazione di un sistema di verifica e di controllo sulla funzionalità e sulla economicità delle gestioni e delle attività svolte dalla Fondazione e alla loro conformità alla programmazione delle attività secondo la normativa statutaria e regolamentare.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità ai criteri di cui al successivo art. 4 bis, stabilisce:

- le condizioni e le procedure per la presentazione da parte dei soggetti della società civile delle proposte di interventi con la richiesta di finanziamento alla Fondazione;
- i criteri per la valutazione e selezione delle proposte ai fini dell'accoglimento della richiesta di finanziamento;
- la procedura e le forme dell'istruttoria per l'adozione dei conseguenti provvedimenti decisionali al riguardo del Consiglio di Amministrazione;
- le procedure per la verifica e le condizioni per la sospensione e per la revoca dei provvedimenti di finanziamento, in presenza di giustificati motivi.

3. Il Consiglio di Amministrazione, per l'efficace e sollecito svolgimento delle funzioni statutarie ad esso affidate può:

- affidare ad uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione il compito di istruire o approfondire le pratiche da presentare al Consiglio per la approvazione e di seguirne l'attuazione, riferendo gli esiti in modo circostanziato al Consiglio;
- delegare a singoli componenti il Consiglio di Amministrazione funzioni esecutive di proprie deliberazioni;
- delegare poteri di rappresentanza e deleghe operative al Direttore Generale, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 24 dello Statuto;
- costituire, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, Commissioni di studio, istruttorie, di verifica, affidando il coordinamento delle stesse a un componente il Consiglio di Amministrazione: e ciò anche con riferimento alle materie concernenti le singole aree di intervento.

4. Il Consiglio di Amministrazione definisce e applica un adeguato sistema dei controlli che consenta:

- di seguire e verificare l'attuazione delle attività della Fondazione in ordine alla conformità al Documento Programmatico Previsionale e alle conseguenti delibere attuative,
- di valutare, sulla base di opportuni indici anche comparativi, la economicità delle spese di funzionamento e delle gestioni.

5. Il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Direttore Generale, il quadro della struttura organizzativa della Fondazione.

Articolo 4 bis – Destinatari, modalità di intervento, criteri di selezione, erogazione, revoca, monitoraggio

La Fondazione svolge la propria attività, conformemente al disposto dell'art. 2,

- attraverso la concessione di contributi a sostegno di progetti proposti da soggetti esterni;
- attraverso bandi a progetto legati a temi specifici e indetti sul territorio per selezionare candidati a cui affidare l'ideazione e la realizzazione di progetti innovativi;
- attraverso progetti propri, ideati o promossi dalla Fondazione stessa.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione si attiene ai seguenti criteri generali

A) Destinatari degli interventi

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e ss.mm.ii;
- c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 e n. 112 e ss.mm.ii;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità o solidarietà sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di amministrazione.

B) Soggetti esclusi

Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:

- di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
- provenienti da persone fisiche;
- provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
- provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;
- provenienti da imprese di qualsiasi natura fatta eccezione delle cooperative sociali (legge n. 381 dell'8.11.1991 e successive modificazioni), delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero e delle imprese sociali.

C) Modalità di valutazione delle richieste

E' compito della struttura operativa provvedere all'istruttoria tecnica. In particolare la struttura operativa, coordinata dal Direttore Generale, provvede

- al supporto degli Organi deliberanti nella fase di programmazione;
- all'istruttoria delle iniziative di terzi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- al monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

E' compito del Consiglio di Amministrazione effettuare la valutazione di contesto, eventualmente richiedendo su iniziativa del Consigliere Delegato un parere scritto ad esperti, preferibilmente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

D) Criteri di selezione

Le richieste vengono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- idoneità, organizzazione e struttura del proponente;
- capacità di lettura del bisogno;
- adeguatezza e coerenza della soluzione proposta;
- contenuto innovativo del progetto anche nel contesto internazionale;
- originalità del progetto anche nel contesto internazionale;
- capacità di promuovere una rete di sostenitori e partners anche a livello internazionale;
- efficienza, nel senso che le risorse necessarie per la realizzazione del progetto devono essere commisurate agli obiettivi perseguiti e l'impiego previsto deve rispettare criteri di efficienza e di accurata gestione;
- sostenibilità del progetto, vale a dire capacità di proseguire l'azione oltre i termini previsti dal sostegno finanziario della Fondazione;
- presenza di un cofinanziamento o di un autofinanziamento;
- non sostitutività del progetto all'intervento pubblico;
- assenza di altri progetti in corso del medesimo proponente;
- alternanza, privilegiando in caso di pari meritorietà dei progetti il soggetto che non abbia ricevuto altri contributi.

Integrano i suddetti criteri le priorità individuate di anno in anno nel Documento Programmatico Previsionale.

E) Erogazione, revoca e monitoraggio

Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante comunicazione in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.

L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

Il Consiglio di amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento. Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.

La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre la revoca della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito al progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

La struttura operativa, sulla base di criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione in fase di deliberazione dei contributi, effettua per gli interventi oggetto di contributo:

- a) il monitoraggio, appurandone lo stato di avanzamento al fine di verificare il corretto svolgimento delle previste attività;
- b) la verifica dell'effettiva e coerente realizzazione delle iniziative oggetto di contributo e delle spese in tal modo sostenute;
- c) la valutazione dei risultati, al fine di appurare, in termini quantitativi e qualitativi, gli esiti delle attività condotte;
- d) la valutazione degli effetti, al fine di rilevare, in maniera strutturata, gli impatti determinati dalle attività condotte in termini di benefici prodotti per la comunità di riferimento.

Gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni sono portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

I criteri e le scadenze definiti dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicati sul sito internet ai sensi del successivo art. 6.

Articolo 5 – Funzioni di rappresentanza, di impulso, di coordinamento e di vigilanza: compiti del Presidente

1. Il Presidente, nello svolgimento delle attribuzioni ad esso statutariamente affidate (art. 13), si avvale della collaborazione del Direttore Generale al fine di promuovere e garantire l'efficace e tempestivo svolgimento delle funzioni proprie degli organi della Fondazione e la piena operatività della struttura organizzativa per il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione della programmazione statutariamente definiti.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita voce inserita nel Documento Programmatico Previsionale, autorizza il Presidente ad esercitare il potere di spesa, entro determinati limiti, per interventi urgenti nel quadro delle finalità istituzionali programmate; il Presidente sottopone i provvedimenti adottati a tale titolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente ha inoltre un autonomo potere di spesa, per la copertura delle spese direttamente connesse all'ordinario esercizio delle sue funzioni, nei limiti fissati a tal fine nell'ambito della previsione delle spese di funzionamento della Fondazione determinata nel Documento Programmatico Previsionale.

Articolo 6 – Pubblicità degli atti e delle attività.

1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, la Fondazione predispone e aggiorna costantemente il proprio sito internet anche come strumento di conoscenza e divulgazione della programmazione e delle proprie attività, e come strumento di pubblicità dei propri atti fondamentali.

In particolare, sono indicati sul sito internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse.

Sono inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione ex post effettuata dalla Fondazione in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

2. Il sito, nel rispetto della vigente normativa in materia, è gestito dalla Fondazione secondo criteri di fruibilità, accessibilità e trasparenza, ed è orientato, in particolare, all'offerta di informazione e servizi ai cittadini, al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

3. Attraverso il sito, o altre adeguate modalità di comunicazione, la Fondazione assicura ai componenti dei propri organi statutari la documentazione necessaria in ordine alle decisioni o alle prese d'atto che detti organi e loro componenti siano chiamati ad assumere.

4. Annualmente la Fondazione presenta i risultati delle proprie attività in un incontro pubblico rivolto, in particolare, alle istituzioni ed alle espressioni della società civile.

TITOLO II

NOMINA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 7 - Requisiti di professionalità, di competenza ed etici

1. La composizione, la formazione, le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale sono stabilite dalla normativa statutaria e sono specificate dalle disposizioni del presente regolamento.

2. I candidati alla carica di membro del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste agli artt. 18 e 19 dello Statuto, devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche e finanziarie, attraverso una adeguata esperienza nell'esercizio di una o più delle seguenti attività

a) direzione, amministrazione o controllo presso imprese, enti o istituzioni operanti in uno dei settori di cui all'art. 3 commi 3, 4 e 5 dello Statuto o presso fondazioni di origine bancaria o presso società quotate in borsa o di rilievo nazionale o internazionale

b) amministrazione, controllo o compiti in qualifica dirigenziale presso le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o degli Enti Locali

c) esercizio di professioni per cui sia richiesta l'iscrizione a un Albo

d) insegnamento universitario o incarico di ricerca scientifica in materie giuridiche, economiche o sociologiche o attinenti a uno dei settori di cui all'art. 3 commi 3, 4 e 5 dello Statuto.

3. Per la nomina del Consiglio di Indirizzo lo stesso può specificare, nell'avviare la procedura di nomina e al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, le professionalità richieste ai candidati con riferimento ai settori di attività e alle linee di azione definiti con i documenti programmatici, nonché alle esigenze gestionali, operative ed organizzative della Fondazione, sempre assicurando la presenza di entrambi i generi come stabilito dall'art. 5 c. 4 dello Statuto.

4. Nel caso di passaggio di un Consigliere da uno ad altro Organo, la cessazione dalla carica nell'Organo di provenienza decorre dalla sua designazione al nuovo Organo, mentre l'assunzione della nuova carica decorre dalla data di insediamento nel nuovo Collegio e conseguente verifica dei requisiti.

Articolo 8 - Sedute del Consiglio di Indirizzo e votazioni

1. La convocazione delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è disposta dal Presidente nei modi e nelle forme di cui all'art. 9 dello Statuto e ad essa sono allegate le proposte di deliberazione formulate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione o dalle Commissioni e la documentazione rilevante ai fini delle decisioni da assumere.

2. Il voto è espresso in modo palese, salvo che sia diversamente richiesto da almeno 1/3 dei Componenti.

3. Le votazioni riguardanti persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Ove previamente deciso all'unanimità, la votazione può essere espressa con voto palese.

4. Per ogni altra questione concernente la convocazione e lo svolgimento delle sedute, e in particolare per quanto attiene alla validità delle sedute stesse e alle maggioranze richieste nelle votazioni, resta fermo quanto disposto in materia dall'art.9 dello Statuto della Fondazione.

5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 9 - Procedimento per la elezione del Presidente

1. Nella prima seduta del C.d.I. il Consigliere più anziano di età può proporre al Consiglio – previa opportune consultazioni – la nomina di tre membri del Consiglio stesso scelti secondo criteri di rappresentatività, chiamati a costituire il gruppo di lavoro incaricato di formulare la segnalazione dei candidati alla carica di Presidente.

2. Il gruppo di lavoro, raccogliendo le indicazioni emerse attraverso le consultazioni e la discussione, formula – nella riunione del C.d.I. appositamente aggiornata – tutte le diverse segnalazioni.

3. Sul/i nominativo/i segnalato/i per la carica di Presidente ogni Consigliere si esprime con voto segreto mediante scheda di voto.

4. Ove necessario la votazione è ripetuta fino a quando un consigliere non avrà raggiunto la maggioranza dei voti prevista dallo Statuto. Ogni Consigliere è eleggibile.

Articolo 10 - Procedimento per la elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, dopo aver svolto ogni opportuna consultazione, propone al Consiglio di Indirizzo, almeno 5 giorni prima della seduta convocata per l'elezione, una lista di nomi pari al numero dei Consiglieri di amministrazione da eleggere.

2. All'elenco così determinato, possono essere aggiunti altri nomi se segnalati da almeno 1/3 + 1 dei Consiglieri presenti.
3. I nominativi, individuati sulla base dei criteri di professionalità e di rappresentatività di cui all'art. 7 c.2 del presente Regolamento, raccolti su lista unica, sono indicati nella scheda di voto.
4. Ogni Consigliere può esprimere, con voto segreto, un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri di amministrazione da eleggere.
5. Risulteranno eletti i Consiglieri che avranno raggiunto ciascuno la maggioranza di voti prevista dallo Statuto.
6. Qualora, all'esito della votazione, il numero degli eletti fosse inferiore a quello statutariamente previsto si procederà nelle votazioni sugli stessi nominativi della lista risultati non eletti alla prima votazione e/o su altri Consiglieri indicati, nella circostanza, dal Presidente e/o da almeno 4 tra i Consiglieri presenti.
7. Anche in questa ipotesi ciascun Consigliere esprimerà un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri che restano da eleggere per completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Procedimento per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale

1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo propone al Consiglio stesso i nominativi del Presidente e dei componenti del Collegio dei Sindaci, scelti all'interno di una rosa di nominativi segnalati, su specifica richiesta del Presidente, come segue:
 - 2 dal Prefetto della Provincia di Bologna
 - 2 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna
 - 2 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ravenna.
2. I nominativi segnalati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.
3. Per le votazioni si procede con la stessa modalità prevista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione
4. I nominativi non eletti assumeranno il ruolo di sindaci supplenti.

Articolo 12 – Costituzione delle Commissioni del Consiglio di Indirizzo

1. In attuazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera i) sono costituite le seguenti commissioni con funzioni istruttorie e referenti per gli ambiti a fianco di ciascuna indicati:
 - Commissione per le attività e di solidarietà sociale e per le attività non profit in materia di servizi e politiche sociali;
 - Commissione per le attività culturali e la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale;
 - Commissione per la ricerca scientifica e tecnologica e per la salvaguardia e lo sviluppo della salute pubblica;
 - Commissione per lo sviluppo delle comunità locali;
 - Commissione per le attività istituzionali.

2. La Commissione per le attività istituzionali in particolare svolge le proprie funzioni per gli aspetti di competenza in ordine ai seguenti oggetti: elaborazione degli Indirizzi Generali, del Documento Programmatico Previsionale, del Bilancio, dei Progetti Strategici, della partecipazione della Fondazione ad altri soggetti pubblici e privati, delle scelte strategiche in materie di organizzazione della Fondazione, delle proposte di modifica allo Statuto e dei profili istituzionali di questioni oggetto di istruttoria delle altre Commissioni, quando ne facciano richiesta le medesime.

3. Di norma gli oggetti riservati alle determinazioni del Consiglio di Indirizzo in conformità all'art. 8 dello Statuto della Fondazione, sono previamente istruiti dalle Commissioni di cui al presente articolo in base alla competenza di ciascuna.

4. In casi particolari il Presidente può richiedere di sottoporre direttamente al Consiglio di Indirizzo singole questioni per le quali non sia stato possibile svolgere il preventivo esame istruttorio; in tali casi, il Consiglio si esprime, con votazioni separate, sull'ammissibilità della richiesta e sul merito della proposta.

5. Le Commissioni di cui al presente articolo svolgono altresì, ciascuna nel proprio ambito, compiti di controllo sulle attività della Fondazione per riferirne al Consiglio di Indirizzo nel quadro dell'esercizio delle funzioni statutarie di controllo ad esso spettanti.

6. Le Commissioni formulano pareri per gli aspetti di propria competenza su richieste del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o delle altre Commissioni del Consiglio di Indirizzo.

7. Nel caso in cui un oggetto coinvolga la competenza per materia di più commissioni, l'istruttoria è affidata alla commissione nel cui ambito rientra il profilo prevalente, fermo restando quanto previsto per la competenza della Commissione per le Attività Istituzionali.

8. Le commissioni possono essere convocate dal Presidente o dai Coordinatori interessati in seduta congiunta per particolari esigenze istruttorie riguardanti gli atti in esame.

9. Il lavoro delle Commissioni in seduta congiunta è coordinato dal più anziano tra i coordinatori delle commissioni riunite

10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, è assicurata alle Commissioni, per il tramite del Direttore Generale, la piena disponibilità della documentazione e delle informazioni necessarie.

Articolo 13 - Composizione e funzionamento delle commissioni

1. I Componenti e i Coordinatori delle Commissioni sono nominati all'inizio e a metà mandato dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri, sentite le opzioni degli interessati e sono rinnovabili.

2. Nel predisporre la formazione delle Commissioni il Consiglio di Indirizzo provvede ad assicurare, di norma, un numero omogeneo di componenti tra le stesse, indicativamente non inferiore a 3 e non superiore a 4.

3. Ogni membro del Consiglio può essere componente di una sola Commissione. Può in ogni caso assistere ai lavori delle altre Commissioni, senza diritto di voto, quando lo ritenga opportuno.

4. Il Direttore Generale provvede ad assicurare forme adeguate di conoscenza alla convocazione delle Commissioni e all'ordine del giorno delle singole sedute, e trasmette per conoscenza al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e ai coordinatori delle altre Commissioni il verbale dei lavori svolti in ogni seduta.

5. Le determinazioni istruttorie adottate dalle Commissioni su oggetti posti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Indirizzo sono inserite nella documentazione inviata ad ogni componente ai sensi del precedente art.9 secondo comma.